

lavori pubblici, che, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, deciderà inappellabilmente al riguardo, ed approverà il riparto.

« La mancanza di una definitiva deliberazione nel termine predetto vale come riconoscimento delle aliquote segnate in elenco ».

(È approvato).

Art. 11.

« Il contributo dei comuni e delle provincie sarà pagato in dieci rate uguali.

« Quando la spesa contemplata nei progetti esecutivi riguardi opere ultimate o in corso di esecuzione, le rate decorreranno dall'anno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione del riparto di cui all'articolo 10.

« Quando invece la spesa contemplata nei progetti esecutivi riguardi opere ancora da iniziare, le rate decorreranno dall'anno successivo a quello dell'inizio dei lavori.

« È data facoltà alle Amministrazioni interessate di soddisfare il proprio contributo mediante cinquanta annualità costanti anticipate, comprensive di capitali e di interesse. Derogando ad ogni altra disposizione il saggio verrà fissato con decreto del ministro del tesoro, entro i limiti di cui all'articolo 5, comma 3º, della legge 12 luglio 1908, n. 444.

« Trascorso il primo decennio sarà in facoltà delle Amministrazioni debtrici di riscattare in qualsivoglia epoca le annualità non ancora scadute, versando in una sola volta il valore capitale corrispondente al saggio di cui sopra è cenno ».

(È approvato).

Art. 12.

« A garanzia del pagamento delle rate o delle annualità di contributo, le Amministrazioni interessate dovranno rilasciare a favore del Tesoro dello Stato o dell'ente concessionario della costruzione altrettante delegazioni annuali sulle sovrimposte terreni e fabbricati, e, in via sussidiaria, sui proventi del dazio consumo o su altri cespiti dati in riscossione agli esattori delle imposte dirette, sotto l'osservanza delle norme contenute nell'articolo 76 della legge (testo unico) 2 gennaio 1913, n. 453, e nel titolo V della legge (testo unico) 29 giugno 1902, n. 281 ».

(È approvato).

Art. 13.

« La tassa di navigazione di cui all'articolo 22 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, è ammessa nelle vie navigabili, ad aprire e migliorare le quali, mediante opere nuove, abbiano contribuito i comuni e le provincie di cui all'articolo 8, indipendentemente dalle condizioni finanziarie dei detti enti.

« Tale tassa verrà stabilita e modificata con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri delle finanze, dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro, sentite le Camere di commercio interessate.

« I proventi della tassa di navigazione, come quelli che potranno ritrarsi da nuove e maggiori portate di acque utilizzabili per irrigazioni, ovvero da nuove o maggiori energie idrauliche prodotte da opere nuove di navigazione, ovvero da tasse per alloggio meccanico, servizio di passaggio di conche, elevatori, e tutti gli altri proventi di qualunque natura, derivanti dalle opere stesse, saranno riscossi dallo Stato a rimborso delle spese di percezione dei proventi e di quelle di esercizio, manutenzione e sorveglianza delle opere.

« La parte degli annui proventi, che, con ragguaglio all'ultimo decorso quinquennio, eccederà tali spese, sarà ripartita con decreto del ministro dei lavori pubblici a favore dello Stato, delle provincie e comuni interessati, in ragione delle rispettive aliquote di contribuzione nelle spese di costruzione delle opere nuove ».

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Salvatore Orlando.

Ne ha facoltà.

ORLANDO SALVATORE. Questa discussione è avvenuta in modo così improvviso che non è possibile parlare a lungo sul disegno di legge. Mi limito perciò a fare una raccomandazione.

La tassa di navigazione fu introdotta nella legge Bertolini per impulso della Deputazione toscana, perchè i comuni, non essendo in condizioni finanziarie tali da poter sopperire alle spese della costruzione di un nuovo canale, non vedevano altro mezzo a cui ricorrere se non a questa tassa di navigazione, che del resto è ammessa dalle altre legislazioni di Europa.

Però a proposito dell'articolo 13, che ora si discute, dato che i deputati toscani hanno fatto introdurre questa nuova tassa (e devo anche ricordare con l'opposizione di molti deputati del nord d'Italia, fra